

2658

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Terza Commissione consiliare

 *Consiglio Regionale del Veneto*

N del 03/02/2017 Prot.: 0002658 Titolare 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

SEDE



X LEGISLATURA

OGGETTO: **Progetto di legge n. 214** di iniziativa della Giunta regionale relativo a: "Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e disposizioni transitorie riguardanti sanzioni amministrative e ricorsi amministrativi in materia di caccia e pesca".

Si trasmette, in allegato alla presente, il progetto di legge in oggetto, modificato nel titolo e nel testo, licenziato dalla Terza Commissione nella seduta del 2 febbraio 2017.

Distinti saluti.

D'ordine del Presidente
(Sergio Antonio Berlato)
Il Responsabile
(Dario Toniolo)

Allegati:

- relazione
- bozza di provvedimento
- scheda di certificazione

*Politiche economiche e del lavoro,
politiche per l'istruzione, la formazione,
la ricerca, la cultura e il turismo,
politiche agricole e per la montagna,
caccia e pesca*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701333 *tel*
+39 041 5256370 *fax*
com3@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche economiche e del lavoro, politiche per l'istruzione, la formazione, la ricerca, la cultura, il turismo, politiche agricole e per la montagna, caccia e pesca, bonifica)

disegno di legge relativo a:

RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, N. 1 E DISPOSIZIONI TRANSITORIE RIGUARDANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE E RICORSI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA.

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del progetto di legge n. 214 d'iniziativa della Giunta regionale

Licenziato il **02-02-2017** nella seduta n. **54**
con la seguente votazione

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 44	28	15	1
Maggioranza richiesta	n. 23			

Incaricato a relazionare in Aula il consigliere Sergio Antonio Berlato
Correlatore il consigliere Graziano Azzalin

RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, N. 1 E DISPOSIZIONI TRANSITORIE RIGUARDANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE E RICORSI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA.

Relazione:

Il termine di validità del Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è stato da ultimo prorogato al 10 febbraio 2017 con legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3.

Il nuovo Piano faunistico venatorio regionale, adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 133/CR del 26 agosto 2014 a seguito della conclusione del complesso percorso preparatorio comprendente l'espletamento della valutazione Ambientale Strategica e il coordinamento ex-ante dei piani faunistico-venatori provinciali, non è stato approvato dal Consiglio regionale entro il termine della passata legislatura.

Nelle more delle necessarie valutazioni e considerazioni di ordine tecnico e politico in capo alla nuova Giunta regionale ai fini della riadozione della proposta di nuovo Piano faunistico venatorio regionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio, si rende necessario un ulteriore periodo di proroga.

Tale proroga fonda le proprie ragioni e motivazioni in riferimento alla progressiva attuazione e consolidamento del nuovo assetto amministrativo in materia di pianificazione e gestione faunistico-venatoria derivante dalla inclusione di tali materie ed ambiti operativi nelle c. d. "funzioni non fondamentali" in capo a Province e Città Metropolitana di Venezia all'interno della riforma complessiva del medesimo livello istituzionale in attuazione della L. n. 56/2014 (c.d. "Legge Delrio") e della L.R. n. 19/2015.

Le specifiche competenze ed attribuzioni in capo a Province e Città Metropolitana di Venezia si articolano su due livelli operativi: il primo in materia di pianificazione faunistico-venatoria, rispetto al quale l'attività di adeguamento, implementazione e coordinamento del Piani Faunistico Venatori Provinciali (PFVP) nel Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) come prevista dalla L.R. n. 50/1993 (articoli 8 e 9) deve, necessariamente, essere oggetto di una ulteriore definizione; il secondo a carattere esclusivamente gestionale, che si viene ad estrinsecare in una prima fase di breve periodo subito dopo l'approvazione e la pubblicazione del nuovo PFVR e secondo una puntuale scansione temporale finalizzata a garantire un efficace avvio dell'ordinaria stagione venatoria con un assetto territoriale definito ed adeguatamente tabellato e, a seguire, nella successiva fase di medio e lungo periodo attraverso il quinquennio di ordinario sviluppo del PFVR.

Entrambe le predette fasi necessitano, per essere efficacemente attuate, di un contesto ed una organizzazione amministrativa a livello periferico efficientemente articolata, sia in termini di attività gestionale ed autorizzativa che in termini di attività di vigilanza, controllo e repressione.

In questo senso ha quindi ritenuto di muoversi la Giunta Regionale all'interno di un articolato lavoro di ricognizione del quadro attuale e di proposta di un nuovo assetto operativo che ha trovato una cornice complessiva del PdL n.

194 attualmente in fase di discussione in Consiglio Regionale e, per la parte legata all'attività di vigilanza, ad una specifica proposta emendativa, e che ha dovuto anche tener conto che, nella fase di incertezza legata al primo avvio della riforma Delrio, in alcune strutture provinciali i processi di mobilità di personale verso le Amministrazioni Comunali hanno inciso in maniera rilevante sulla consistenza organizzativa degli Uffici caccia e dei Corpi di polizia provinciale.

Poiché tale riformato quadro potrà trovare puntuale e definitiva applicazione solo a seguito di specifici provvedimenti amministrativi, regolamentari ed organizzativi, si valuta opportuno prevedere un riallineamento anche della tempistica di avvio della nuova fase del PFVR.

Ciò consentirà anche di poter tenere in adeguata considerazione una fase di interlocuzione anche con il livello provinciale degli stake-holders (Associazioni Venatorie, Agricole ed Ambientaliste, Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini) interessati e coinvolti dalla pianificazione faunistico-venatoria, le cui istanze ora dovranno - necessariamente - trovare ascolto e considerazione in un rinnovato contesto amministrativo prima ed attuativo poi.

Per tale motivo si propone la rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico venatorio vigente al 10 febbraio 2018.

Nel corso della seduta del 2 febbraio u.s. la Giunta regionale ha sottoposto all'esame della commissione due ulteriori emendamenti che, nelle more della definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo derivante dalla riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", garantiscono l'espletamento delle funzioni riguardanti l'applicazione di tutte le sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca e, ripristinando la vigenza dell'articolo 37 della legge regionale n. 50/1993 e dell'articolo 34 della legge regionale n. 19/1994, consentono la possibilità per il cittadino di esperire e definire ricorsi amministrativi in via gerarchica sui provvedimenti rilasciati dalle Province in tale lasso di tempo. L'accoglimento degli emendamenti, così illustrati, ha conseguentemente portato anche alla modifica del titolo della proposta di legge n. 214.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta del 2 febbraio 2017 ha approvato a maggioranza il progetto di legge modificato nel titolo e nel testo.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta – Lega Nord – Padania (Nicola Ignazio Finco con delega Gianpiero Possamai, Marino Finozzi, Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto, Luciano Sandonà, Stefano Valdegamberi), Fratelli d'Italia - AN- Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio Berlatto), Lista Tosi per il Veneto (Stefano Casali). Si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Veneto Civico (Pietro Dalla Libera).

Contrari i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico Veneto (Graziano Azzalin, Francesca Zottis), Alessandra Moretti Presidente (Cristina Guarda), Movimento 5 Stelle (Simone Scarabel con delega Erika Baldin).

*Incaricato a relazionare in Aula il consigliere Sergio Antonio Berlato, correlatore
il consigliere Graziano Azzalin.*

RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, N. 1 E DISPOSIZIONI TRANSITORIE RIGUARDANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE E RICORSI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA

Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è rideterminata al 10 febbraio 2018.

2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l'articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all'Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 2 – Disposizioni transitorie relative alle funzioni riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca e di ricorsi amministrativi.

1. Fino alla compiuta definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo derivante dalla riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, e conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della medesima legge regionale, le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, tutela delle risorse idrobiologiche, della fauna ittica e disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto, continuano ad essere esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia, che ne introitano i proventi.

2. Nelle more della definizione del nuovo assetto normativo ed organizzativo in materia di caccia e pesca, così come previsto e disciplinato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, ed al fine di consentire la esperibilità e la definizione dei ricorsi amministrativi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle Province nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, è ripristinata la vigenza dell'articolo 37 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e dell'articolo 34 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

Art. 3 - Norma di abrogazione.

1. La legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1” è abrogata.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.	4
Art.2 – Disposizioni transitorie relative alle funzioni riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca e di ricorsi amministrativi.	4
Art. 3 - Norma di abrogazione.	4
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.	5
Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza.	5